

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PRESSO STRUTTURE IN PROPRIETÀ O DISPONIBILITÀ DI OPERA UNIVERSITARIA

In conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 808 di data 6 giugno 2025 e alla determinazione del direttore dell'Opera Universitaria dell'Università degli Studi di Trento n. 168 di data 18 agosto 2025:

ART. 1 – (Oggetto)

OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata OPERA, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, Via della Malpensada n. 82/A, C.F. n. 80003390228 assegna alla Questura di Trento – POLIZIA DI STATO, di seguito denominata QUESTURA, C.F. n. 80017690225, con sede in Trento, Viale Verona 187, che accetta, fino ad un numero massimo di 60 posti letto per la durata del presente disciplinare, riservati all'ospitalità del personale della Polizia di Stato, individuato dalla QUESTURA.

L'ubicazione dei posti letto sopraccitati sarà concordata tra l'OPERA e la QUESTURA e potrà subire modifiche in vigore del presente disciplinare in caso di necessità da parte di OPERA.

Gli ospiti di cui all'art. 1 sono tenuti al rispetto delle vigenti *“Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell'OPERA Universitaria”* (pubblicate sul sito istituzionale di OPERA), come eventualmente integrate in accordo tra l'OPERA e la QUESTURA per rispondere alle peculiarità di detta utenza.

ART. 2 (Durata)

La validità del presente disciplinare è determinata dal giorno 1° settembre 2025 al giorno 31 agosto 2026. Il disciplinare potrà essere rinnovato per tre ulteriori annualità, previo scambio di corrispondenza tra le parti e autorizzazione rilasciata con determinazione del Direttore di OPERA, subordinatamente alla previsione di specifiche direttive da parte della Provincia.

ART. 3 (Recesso)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dagli obblighi assunti, dandone preavviso alla controparte con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione, mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART. 4 (Modalità di assegnazione)

OPERA consegnerà le chiavi degli alloggi al referente della Questura.

OPERA emetterà una nota di assegnazione alloggi per *“Ospitalità di personale dipendente della Polizia di Stato”* in cui risulterà quale quietanzante la Questura di Trento che sarà consegnata al referente della Questura di Trento.

ART. 5 (Obblighi a carico dell'OPERA)

Sono a carico di OPERA:

- a) l'individuazione, in accordo con la QUESTURA, delle strutture abitative ritenute più idonee ad ospitare il personale della Polizia di Stato;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi individuati.

ART. 6 (Obblighi a carico della QUESTURA)

Sono a carico della QUESTURA:

- a) la tempestiva comunicazione all'OPERA dei nominativi, dati anagrafici e periodo di assegnazione del personale che alloggerà nelle strutture di cui all'art. 1;
- b) la pulizia ordinaria degli alloggi assegnati;
- c) la pulizia straordinaria di fine assegnazione degli alloggi ove necessario;
- d) alla scadenza del presente disciplinare o in caso di revoca dello stesso, la restituzione all'OPERA, liberi da persone e/o cose, di tutti gli alloggi e beni consegnati, in condizioni almeno pari a quelle in cui versavano al momento della consegna, salvo normale deperimento d'uso.

ART. 7 (Corrispettivi)

Per l'utilizzo dei posti letto di cui all'art. 1, la QUESTURA corrisponderà a OPERA un rimborso spese mensile a posto letto pari ad € 170,00, da versare a cadenza bimestrale posticipata sulla base dell'effettivo utilizzo dei posti letto, secondo modalità concordate tra le Parti.

Per ingressi dal 1 al 15 di ogni mese e dal 16 alla fine del mese saranno calcolati un minimo di 15 giorni di permanenza ai fini della richiesta di rimborso.

ART. 8 (Controlli e verifiche)

OPERA, in accordo con la QUESTURA, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli in tutti gli alloggi assegnati alla QUESTURA, senza obbligo di preavviso agli utenti alloggiati, al fine di verificare l'andamento della gestione e accertare che i soggetti ospitati corrispondano alle categorie di utenti previste all'art. 1.

ART. 9 (Innovazioni e migliorie)

È fatto divieto alla QUESTURA, senza preventivo consenso scritto dell'OPERA, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti.

ART. 10 (Responsabilità)

La QUESTURA manleva espressamente l'OPERA da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo degli alloggi.

ART. 11 (Inadempimento)

L'inadempimento da parte della QUESTURA, anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente disciplinare e in particolare il mancato pagamento totale o parziale, anche di una sola rata, decorsi 10 (dieci) giorni dalla convenuta scadenza produrrà ipso iure la risoluzione dello stesso (art. 1456 CC) fatti salvi eventuali altri accordi tra le Parti.

ART. 12 (Privacy)

Le parti si autorizzano sin d'ora al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE relativamente ai dati trattati in attuazione del presente disciplinare.

Con riferimento al trattamento dei dati anagrafici, personali e di contatto dei fruitori del servizio, la Questura ed Opera Universitaria opereranno ciascuna come Autonomo Titolare del trattamento dei dati trattati, provvedendo la Questura a richiedere eventuali necessari consensi ai fruitori per la comunicazione dei dati ad Opera e ciascun ente a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali trattati e ad eseguire tutti i necessari adempimenti di legge previsti a propria esclusiva responsabilità. L'informativa per il trattamento dei dati personali effettuato da Opera relativa ai fruitori del servizio è disponibile sul sito internet di Opera Universitaria.

ART. 13 (Disposizioni finali)

L'imposta di bollo relativa al presente atto, se dovuta, è a carico della QUESTURA.

Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni al presente disciplinare dovranno essere effettuate mediante scambio di corrispondenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e nel Codice Civile.

Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento.